



REPERTORIO n. 304/2015

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI REDAZIONE DEL
PORTALE CLICLAVORO (CIG 6225317E17).**

L'anno 2015, il giorno 16 del mese di Dicembre, in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica e della Comunicazione, nella sua sede di via Fornovo, n. 8, innanzi a me, Dott.ssa Silvia Bolognini, nominata, con D.D. del 23/09/2013, Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non assistita da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, sono presenti la Dott.ssa Giovanna Martino, nata a Roma il 15 novembre 1961, Dirigente della Divisione I della Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica e della Comunicazione, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel contesto del presente atto indicata per brevità solo come "Direzione", (C.F. 80237250586), in virtù del decreto direttoriale di delega alla stipula del presente atto del 14/12/2015 n. 722, e la Dott.ssa Patrizia Minnelli, nata a Catania (CT) il 25/04/1973, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Comunicare – ANCI Comunicazione ed Eventi S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via dei Prefetti n. 46, (C.F. 09917591001), Impresa capofila mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito, per brevità, solo "Fornitore", costituito, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/06, con le Società Centro Servizi S.r.l., con sede legale in Matera (MT) Via dei Bizantini, n. 13/E (C.F. 00442840773), (mandante), e la Società Jobbing Centre S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via Giovanni Battista Pirelli, n. 30, (C.F. 02002901201), (mandante) giusto mandato collettivo irrevocabile, autenticato nelle firme dal Dott. Luigi La Gioia, notaio in Roma, con atto pubblico del 09 dicembre 2015,

rep. n. 91.680, registrato il 10 dicembre 2015 al n. 16408 serie 1T.

PREMESSO

che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnico-amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che il Fornitore dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, accettare integralmente:

- Bando di Gara a procedura aperta, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 23/04/2015 - S/79 e su quella della Repubblica Italiana del 04/05/2015 - n. 51 - V serie speciale contratti pubblici, e relativi Capitolato e Disciplinare di Gara redatti dalla Direzione;
- Offerta di Gara (tecnica ed economica) trasmessa dal Fornitore alla Direzione entro i termini prescritti dal bando di gara;
- verbale delle operazioni di gara e Decreto Direttoriale di aggiudicazione del 03/11/2015 n. 33/594.

Tanto premesso, detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Direzione e il Fornitore;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed in particolare dal D.Lgs. n. 163/2006, nonché dal regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010;

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente la gestione dei Fondi Strutturali.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

In base al presente contratto, il Fornitore si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nel capitolato d'oneri e nell'offerta di gara in premessa citati, con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.

Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato, quest'ultima dovrà, quindi, provvedere alle seguenti attività:

- Predisposizione dei contenuti redazionali sugli argomenti di interesse per il portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it), attraverso un gruppo di lavoro che si interfacerà costantemente con l'Amministrazione;
- Gestione ed implementazione degli strumenti esistenti (portale, blog, social network, newsletter, applicazioni su smartphone, rassegna stampa);
- Adeguamento ed aggiornamento costante degli strumenti informativi esistenti: dalla normativa in materia di lavoro e servizi per l'impiego, al glossario, alle FAQ, etc.; tutto nell'ottica di integrazione tra sezioni informative e sezioni di servizio per tenere costantemente l'informazione integrata;
- il monitoraggio e la gestione della rassegna stampa nazionale dedicata agli argomenti di interesse del portale Cliclavoro, con conseguente estrapolazione e produzione di contenuti redazionali in formato testuale e multimediale ad

hoc per il portale.

L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato, ma necessari alla produzione dei servizi o il conseguimento dei risultati invece ivi menzionati.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dalla Direzione presentino elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dal Fornitore, i primi prevarranno sui secondi, fatta solamente eccezione per eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dalla Direzione.

ARTICOLO 3

DURATA DEL RAPPORTO E DIRITTO DI RECESSO

Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione al Fornitore dell'intervenuta conclusione dell'iter di approvazione e controllo del contratto medesimo.

Il termine finale del contratto medesimo interverrà invece allo scadere del 48° mese successivo a tale data.

Il presente contratto viene stipulato sul presupposto, verificato, della attuale indisponibilità di strumento di acquisizione Consip avente ad oggetto la fornitura di servizi corrispondenti a quelli da erogarsi in virtù del medesimo. Ai sensi dell'art. 1 del d.l. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, si evidenzia che qualora in corso di rapporto dovesse intervenire la disponibilità di strumento Consip avente detto contenuto, il contratto stipulato potrà essere risolto secondo i termini ed alle condizioni di legge, senza riconoscimento di qualsiasi indennizzo o indennità al Fornitore, fatto salvo solamente il valore delle forniture già eseguite.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI



Il Fornitore si obbliga ad eseguire l'oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

È in facoltà della Direzione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto il Fornitore si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che il Fornitore dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Direzione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara. È comunque in facoltà della Direzione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Direzione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per la Direzione.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Direzione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

ARTICOLO 5

PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il Fornitore dovrà formulare e sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione, entro 20 giorni naturali e consecutivi dal termine iniziale del presente contratto, un Piano di lavoro generale nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal

capitolato, saranno nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto, anche con evidenziazione degli oneri economici di riferimento.

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorranو variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte del Fornitore.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a presentare Piani operativi semestrali, nei quali, in coerenza con il Piano di lavoro generale, saranno ulteriormente dettagliati i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi attesi nel periodo. Tali piani verranno presentati, il primo, unitamente al Piano di lavoro generale, ed i successivi con anticipo di almeno 20 gg. rispetto all'avvio del semestre di riferimento.

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione con cadenza trimestrale da parte del Fornitore in apposita relazione di "Stato Avanzamento Lavori", la quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel capitolato e nel piano di lavoro generale, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

All'interno delle suddette relazioni dovrà essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento, oltreché naturalmente dello stato delle consegne, alla data, dei prodotti e strumenti attesi.

In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire). All'interno delle suindicate relazioni periodiche dovranno essere anche analiticamente illustrati e sviluppati tutti i conteggi funzionali alla

determinazione del corrispettivo maturato alla data.

In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante del Fornitore, specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000) della integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.

Tali relazioni dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'inizio del trimestre successivo.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico del Fornitore è stabilito in Euro 2.692.813,93 (duemilioneiseicentonovantaduemilaottocentotredici/93), oltre IVA.

Il corrispettivo di effettiva competenza verrà determinato in ragione delle prestazioni/impegni di risorse effettivamente registrati - purché in coerenza con i relativi vincoli contrattuali e dati previsionali adottati - quali risultanti nei S.A.L. approvati dall'Amministrazione.

Le tariffe da applicarsi sono quelle indicate, per ciascuna classe di risorsa, all'interno dell'offerta economica di gara.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 115 del d.lgs. 163/2006.

ARTICOLO 7

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti contrattuali verranno erogati sulla base dell'avanzamento delle attività risultante nelle suddette relazioni trimestrali di SAL ed in ragione della valorizzazione economica dei prodotti e servizi forniti, espressa nell'offerta di gara.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento n. 207/2010 e s.m.i., all'importo netto dei singoli pagamenti, sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il Fornitore, previo naturale esperimento, da parte della Direzione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:

a) alla verifica, da parte della Direzione, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato d'oneri, del piano di lavoro generale e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto (ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito);

b) all'approvazione, da parte della Direzione, delle relazioni di SAL di cui al precedente paragrafo 5.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), la Direzione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.



Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno del Fornitore inadempiente.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 312 e segg. del dPR. n. 207/2010.

Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante accreditamenti sul conto corrente bancario intestato a Comunicare – ANCI Comunicazione ed Eventi S.r.l.– sede legale in Roma (RM), Via dei Prefetti n. 46, (C.F. 09917591001) - presso Unicredit Banca di Impresa, Filiale F.OP. 2, Largo Angelo Fochetti, n. 16, 00154 Roma, COD. IBAN IT 23 C 02008 05365 000110122307, dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. (come da comunicazione trasmessa dalle Imprese costituenti il RTI in data 15/12/2015).

Il Fornitore, secondo quanto stabilito nel Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, è tenuto ad utilizzare la fatturazione elettronica, avvalendosi del Sistema di Interscambio (SDI) come indicato nelle suddette disposizioni normative ed istruzioni evincibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Per la fatturazione elettronica, potrà essere utilizzato esclusivamente il codice IPA che la Direzione provvederà a comunicare con apposita nota. Si fa presente che, alla luce dei recenti disposti normativi, è necessario che le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni riportino il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Tutti i pagamenti saranno effettuati su C/C bancario o postale intestato al Fornitore e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente

note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera la Direzione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati. Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla Direzione, in mancanza di ragioni ostative imputabili al Fornitore, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica, da parte della Direzione, della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

Il Fornitore assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

Lo stesso Fornitore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutti i pagamenti saranno comunque erogati previa applicazione delle trattenute di cui all'art. 4, comma 5., del dPR. n. 207/2010. A questo effetto, si specifica che il pagamento da parte del soggetto mandatario delle quote di competenza degli altri componenti del Fornitore dovrà avvenire con le modalità stabilite dalla normativa su richiamata (Legge n. 136/2010, art. 3).

A richiesta della Direzione, il Fornitore dovrà fornire dimostrazione dell'intervenuta ripartizione dei pagamenti contrattuali secondo le quote stabilite.

ARTICOLO 8

VERIFICHE

Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che la Direzione intenderà disporre in corso d'opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente contratto, e ferme in ogni caso le previsioni del capitolato di gara, le prestazioni fornite dal Fornitore saranno oggetto delle seguenti tipologie di verifica:

- verifica di corrispondenza (anche con riferimento agli impegni di R.U. prestabiliti), completezza, funzionalità, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del capitolato d'onere, alle previsioni dei Piani di lavoro approvati, alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso di rapporto, nonché, comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni del capitolato di gara e dei Piani di lavoro approvati;
- verifiche del rispetto dei livelli minimi di servizio stabiliti.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguiti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per il Fornitore obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

ARTICOLO 9

PENALI CONTRATTUALI E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, viene stabilito il seguente sistema di penali:

1) Con riferimento alle scadenze previste per la presentazione del piano di lavoro generale o dei piani semestrali o per la versione aggiornata dei medesimi: per ogni giorno solare di ritardo, l'Amministrazione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal Fornitore nel termine di gg. 8 dalla ricezione, potrà applicare una penale pari ad Euro 200,00. La presentazione di Piano (o suo aggiornamento) obiettivamente carente o inadeguato verrà assimilata alla mancata presentazione del medesimo.

2) Con riferimento alle scadenze previste nei piani di lavoro approvati o nei documenti concordati fra le parti aventi la medesima funzione (es.: verbali riunioni): per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei documenti, semilavorati o prodotti, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nei Piani di lavoro approvati (o negli ulteriori documenti concordati sopra indicati), l'Amministrazione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal Fornitore, potrà applicare una penale pari all' 1% del corrispettivo relativo al singolo prodotto; laddove tale valore non sia determinato o determinabile, si applicherà una penale pari all' 1 % del corrispettivo altrimenti maturato per la relativa linea di attività, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo.

Si applicano, in tutti i casi di applicazione di penali, le disposizioni di cui all'art. 298 del DPR. n. 207/2010.

Resta inoltre stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti (di cui al precedente art. 7) non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Direzione potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.



Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Direzione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente. In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Direzione la facoltà, previa comunicazione al Fornitore, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando al Fornitore i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dalla Direzione per porre fine all'inadempimento stesso, la Direzione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto della Direzione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 10

MODIFICHE QUANTITATIVE DEL SERVIZIO

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni nell'oggetto o nella dimensione del servizio, si applicheranno le disposizioni cui all'art. 311 del DPR. n. 207/2010.

ARTICOLO 11

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il

presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Fornitore ha costituito un deposito cauzionale di € 467.822,57 (quattrocentosessantasettemilaottocentoventidue/57), nella misura del 17,373% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 6, mediante polizza fideiussoria n. 819296 accesa in data 11/12/2015 presso Elba Assicurazioni S.p.A., da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata dalla Direzione in conformità al disposto dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006.

In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Direzione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Direzione. In caso di inadempimento a tale obbligo la Direzione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

La Direzione acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 13

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Direzione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, il Fornitore assume a proprio

carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. La Direzione assume l'onere di informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

ARTICOLO 15

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il Fornitore è tenuto a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dalla Direzione.

ARTICOLO 16

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il Fornitore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,

previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 17

RESPONSABILITÀ

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. Il Fornitore è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, alla Direzione, al personale, ai consulenti, ai beni mobili e immobili della Direzione stessa o degli organismi coinvolti nel processo di controllo, nonché a terzi.

ARTICOLO 18

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.

ARTICOLO 19



ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

A tal fine, il Fornitore espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che il Fornitore è tenuto a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.4.1986, n.131.

ARTICOLO 20

DURC ED ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Si dà atto che per tutti i soggetti partecipanti è stato acquisito DURC regolare con le modalità stabilite e che sono state richieste, in data 11/12/2015, le prescritte Informazioni antimafia ai sensi degli artt. 90 e segg. D.Lgs. 159/2011.

Viene dato atto, altresì, che alla data della stipula del presente contratto non sono ancora pervenute le richieste informazioni antimafia. Tuttavia, in ragione del carattere di obiettiva urgenza, il presente contratto viene sottoscritto ai sensi dell'art.

92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, nelle more dell'acquisizione delle richieste Informazioni antimafia, fermo restando che, qualora dovessero pervenire informazioni negative, si procederà ai sensi del comma 3 dell'art. 92 sopra citato.

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto – redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, il quale si compone sin qui di 17 facciate e dodici righe della diciottesima facciata – dandone lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, mediante apposizione di

firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER IL FORNITORE

Dott.ssa Giovanna Martino

Dott.ssa Patrizia Minnelli

Ed io, Ufficiale Rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Silvia Bolognini

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., il Fornitore dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. 18 (deroga alla competenza territoriale).

PER IL FORNITORE

Dott.ssa Patrizia Minnelli